



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro**, del mese di **maggio**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
FERRERO Marco	Consigliere	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
DEMICHELIS Claudia	Consigliere	X	
MORELLO Daniela - Consigliere	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. CARAFA Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 "Legge di Stabilità", è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dall'1.1.2014, basata su due presupposti impositivi:

1. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
2. L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Preso atto che la IUC Imposta Unica Comunale è composta da:

3. **IMU** (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (commi da **639 a 640**);
4. **TASI** (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali (comma **641 a 668**);
5. **TARI** (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'Utilizzatore (commi da **682 a 705**);

Dato atto che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 (TARES);

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 29 Luglio 2014, successivamente modificato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 03 Novembre 2016;

Ritenuto, che per l'anno 2020 si è presentato un nuovo quadro relativo al calcolo della TARI; secondo le disposizioni dell'ANEPA il calcolo delle tariffe è diverso dall'abituale con possibili perfezionamenti futuri. L'applicazione del nuovo metodo tariffario richiede la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (PEF) redatti dal soggetto gestore, che dovranno essere verificati dall'Ente territorialmente competente con l'assunzione di pertinenti determinazioni e successivamente dalla stessa ARERA per verificarne la coerenza regolatoria degli atti.

Rilevato che il CO.A.B.SE.R. in data 03/05/2022 ha fatto pervenire il PEF redatto che si intende approvare in questo atto;

Visti:

- a) L'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) L'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- d) L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) L'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti su n. 10 consiglieri presenti e votanti, palesamente espressi;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il PEF redatto dal CO.A.B.SE.R. (allegato A) e il Piano Tariffario redatto dall'Ufficio Tributi (allegato B), per l'applicazione della TARI 2022;
- 2) DI STABILIRE per l'anno 2022 la scadenza per il pagamento della 1° rata il **15 luglio 2022** e della 2° rata il **15 settembre 2022** con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il **15 luglio 2022**;
- 3) DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con Deliberazione C.C. n. 15 in data 23 settembre 2020;
- 4) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.

Con successiva ed unanime votazione la presente, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 18/08/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-giu-2022 al 12-lug-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 245
Dal 28-giu-2022 al 12-lug-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28-giu-2022 al 12-lug-2022

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, li 28/06/2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to. (BERTORELLO Marina)

